



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**  
**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2012, proposto da:

Colosso Carola Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

***contro***

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi, Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Lecce, via F. Rubichi 23;  
Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avv. Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

***per l'annullamento***

del provvedimento di diniego emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Nardò il 2/3/2012 e notificato il 21/3/2012, relativo alla domanda, presentata dalla ricorrente il 5/7/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del suo fabbricato, ad uso residenziale, sito in Nardò alla Piazza della Repubblica;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, ove occorra, della nota prot. n. 23017/11 del 27/10/2011, emessa, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, dal suddetto Dirigente comunale e del parere prot. n. 15936 del 29/9/2011, emesso dal Soprintendente ad interim per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi, Taranto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Paolo Gaballo, l'avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione di Quaranta Fernanda, e l'avvocato dello Stato Simona Libertini;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

Con D.I.A. del 5/7/2011 la ricorrente comunicava al Comune di Nardò l'esecuzione dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo della propria abitazione, sita nel fabbricato ad uso residenziale ubicato nel centro storico, classificato dal P.R.G. come "edificio di notevole interesse ambientale", assoggettato alle prescrizioni dettate dall'art. 38 delle N.T.A., tra cui l'obbligo di sottoporre ogni progetto all'approvazione della Soprintendenza.

In data 29/9/2011 quest'ultima ha espresso parere negativo, sulla scorta del quale il Comune di Nardò ha formulato il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/90 e, con l'impugnato provvedimento del 2/3/2012, rigettato la domanda.

Avverso il provvedimento ed il presupposto parere della Soprintendenza è stato proposto il presente ricorso, con cui si deduce l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e irrazionalità, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, nonché la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, del d.lgs. n. 42/2004, dell'art. 97 Cost., dell'art. 38 delle NTA del PRG e dell'art. 167 del Regolamento edilizio comunale e, infine, delle linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Si osserva che il diniego e il presupposto parere sono privi di un'adeguata motivazione, limitandosi esse a ritenere le opere "non compatibili con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico del centro storico", ancorché dalla documentazione risulta che l'intervento non ha alcun effetto impattante sull'ambiente circostante, non essendo in alcun modo visibile dall'esterno, in quanto posto ad altezza inferiore ai muretti d'attico del fabbricato.

Sia l'Amministrazione statale che il Comune di Nardò si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo che sia dichiarato inammissibile, irricevibile o respinto nel merito.

All'udienza in camera di consiglio del 7 giugno 2012, formulato l'avviso ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso è fondato.

La Soprintendenza ha espresso il proprio parere negativo, "poiché le opere di progetto, consistenti in lavori per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 9,66 Kwp sul terrazzo di un fabbricato di un immobile per civile abitazione, per tipologia d'intervento e materiali, si ritengono non compatibili con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico del centro storico".

Sulla scorta di ciò, è stato formulato il diniego dal Comune di Nardò, riproponendo le stesse considerazioni.

Le valutazioni operate dall'amministrazione si appalesano irrazionali e contraddittorie.

Infatti, dalla documentazione depositata emerge che "la struttura sarà realizzata in modo da non risultare visibile dall'esterno, in quanto i muri perimetrali attigui ad essa sono di altezza superiore. La struttura avrà un'altezza massima dal piano del lastricato solare di 1,77 metri, mentre i muri di contenimento dell'abitazione risultano variare da 2,00 a 2,25 metri" (cfr. la relazione tecnica e la documentazione allegata, tra cui la simulazione del posizionamento dell'impianto).

Tali circostanze non risultano essere state vagliate, dal momento che il parere si fonda in maniera apodittica sull'affermazione dell'asserito contrasto con il contesto architettonico, benché appaia evidente che lo stesso non è compromesso, se non si produce alcun effetto visivo che distorca la visione degli elementi architettonici del bene.

Invero, seppure l'art. 38 delle NTA esige che, per gli interventi sull'immobile di cui trattasi debba pronunciarsi la Soprintendenza, è indubbio che l'esame che la stessa deve compiere non può essere disgiunto dalla concreta valutazione dell'impatto prodotto dall'insediamento delle opere che,

altrimenti, debbono ritenersi assentite, anche in virtù della espressa previsione dell'art. 167 del Regolamento edilizio comunale (che ammette, sugli edifici esistenti, "l'installazione di impianti per la captazione dell'energia alternativa (solare, eolica, ecc.) per uso di riscaldamento o altro").

Il favor così manifestato per la realizzazione di impianti diretti a produrre energia elettrica da fonti alternative, ovviamente, deve essere temperato con la tutela del paesaggio, così come risulta anche dalle linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; tuttavia, proprio nelle aree in cui questi sono ammessi, non può ritenersi legittimo un provvedimento, quale quello in esame, che afferma la non autorizzabilità senza effettuare una completa valutazione dell'incidenza dello stesso.

Il provvedimento del Comune deve essere poi annullato proprio perché fonda le proprie determinazioni sul parere illegittimo della Soprintendenza.

Il ricorso va dunque accolto, ma tuttavia sussistono valide ragioni per compensare tra tutte le parti le spese processuali.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)